

- 2) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l'autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati.
- 3) L'articolo 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all'istituzione di un contributo straordinario da parte dell'autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 – Commissione europea/Irlanda

(Causa C-261/18) (¹)

(Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell'impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d'imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)

(2020/C 10/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, J. Connolly e G. Simons, SC)

Dispositivo

- 1) L'Irlanda, non avendo adottato tutte le misure che l'esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C-215/06, EU:C:2008:380) comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) L'Irlanda è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell'importo di EUR 5 000 000.
- 3) L'Irlanda è condannata a pagare alla Commissione una penalità dell'importo di EUR 15 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C-215/06, EU:C:2008:380).
- 4) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 240 del 9.7.2018.